



PROVINCIA DI TORINO



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

**Ordinanza Sindacale N.
Data di registrazione**

**162
15/10/2026**

**OGGETTO: POSTICIPO DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO
RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI CASELLE
TORINESE**

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 ad oggetto *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”* e richiamato in particolare l'art. 4 che disciplina i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Visto Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 6 ottobre 2022, n. 383 che dispone una riduzione dei suddetti limiti di esercizio, stabilendo in particolare che per il Comune di Caselle Torinese, inserito nella fascia climatica E, un orario di accensione massima di 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

Considerato l'andamento climatico attuale e le previsioni meteorologiche per il prossimo periodo;

Considerato che il Comune di Caselle Torinese, in un'ottica di attenzione alle problematiche ambientali, attua politiche volte al risparmio energetico ed alla limitazione delle emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle dovute agli impianti termici;

Considerate altresì le attuali tensioni geopolitiche e le loro percepibili conseguenze sulla consistenza e sul costo degli approvvigionamenti energetici e la conseguentemente necessità di attuare iniziative immediate che si integrino ai comportamenti individuali che tutti i cittadini possono autonomamente porre in essere, al fine di ridurre i consumi di energia da fonti non rinnovabili;

Richiamato altresì il Piano di risparmio ed efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione, e la guida operativa che per gli aspetti di indirizzo e indicazioni di buone abitudini possono essere estesi a tutte le attività anche private, non solo in ufficio, ma anche presso le proprie residenze;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 74/2013 citato, è ascrivito al potere del Sindaco l'adozione di provvedimenti finalizzati ad ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita anche nei singoli immobili;

Vista la normativa in materia richiamata in premessa

ORDINA

di posticipare alla data del **30 ottobre 2026**, ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, in deroga dalla prescrizione dell'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e dell'art. 1 comma 2 del D.M n. 383 del 6 ottobre 2022, l'accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici di proprietà o gestiti

dall'Amministrazione comunale, fatte salve le disposizioni richiamate all'art. 1 comma 4 del D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022

INVITA

la cittadinanza tutta a limitare in ogni caso l'accensione degli impianti di riscaldamento, ricordando che la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non dovrà in ogni caso superare la temperatura di 19°C, con una tolleranza massima di 2 gradi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

La presente ordinanza non si applica:

- agli edifici adibiti a case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine ed assimilabili.

PRECISA

Che la presente ordinanza potrà essere soggetta a revoca qualora le condizioni metereologiche dovessero subire un brusco peggioramento.

ORDINA ALTRESI'

Di dare immediata informazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.P.R. n. 74/2013, alla popolazione della predetta misura, attraverso l'inserimento del presente provvedimento nel sito istituzionale

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Marsaglia Cagnola Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.